

L'attuazione della norma tributaria e la dichiarazione

Università Carlo Cattaneo - Liuc
anno accademico 2014/2015
corso di diritto tributario
prof. Giuseppe Zizzo

oggetto della lezione

- l'attuazione delle norme tributarie
- l'Amministrazione finanziaria
- la dichiarazione
- la rettifica della dichiarazione a favore del contribuente
- la rettifica della dichiarazione a sfavore del contribuente

l'attuazione delle norme tributarie

- è scomponibile in due fasi:
 - . la fase dell'accertamento, alla quale appartengono tutti quegli atti aventi ad oggetto la determinazione della base imponibile e dell'imposta;
 - . la fase della riscossione, alla quale appartengono tutti quegli atti aventi ad oggetto la realizzazione del prelievo tributario

l'attuazione delle norme tributarie

- alla fase dell'accertamento appartengono:
 - . sia atti dei soggetti passivi, come le dichiarazioni;
 - . sia atti dell'Amministrazione finanziaria, come gli avvisi di accertamento (in rettifica, d'ufficio, parziali, integrativi) e gli avvisi di liquidazione

l'attuazione delle norme tributarie

- alla fase della riscossione appartengono:
 - . sia atti dei soggetti passivi, come i versamenti diretti;
 - . sia atti dell'Amministrazione finanziaria, come il ruolo e la cartella di pagamento
- gli atti della riscossione spesso precedono quelli dell'accertamento


l'Amministrazione finanziaria

- l'attuazione delle norme tributarie è assicurata, per i tributi statali, dall'Amministrazione finanziaria dello Stato, la quale a tal fine è dotata:
 - della potestà di imposizione, e cioè di determinare autoritativamente l'imponibile e l'imposta;
 - della potestà di polizia tributaria, e cioè di compiere atti di indagine per accertare eventuali violazioni tributarie;

l'Amministrazione finanziaria

- . della potestà sanzionatoria, e cioè di irrogare le sanzioni amministrative previste per le violazioni tributarie;
- . della potestà di riscossione, e cioè di incassare le imposte ed eventualmente procedere alla loro esazione coattiva;
- . della potestà di autotutela, e cioè di ritirare o rettificare gli atti illegittimi emessi nell'esercizio delle altre potestà (d.m. 37/1997)

l'Amministrazione finanziaria



l'Amministrazione finanziaria

- la potestà di imposizione e la potestà sanzionatoria spettano agli Uffici delle Entrate
- la potestà di polizia tributaria spetta agli Uffici delle Entrate e alla Guardia di finanza

l'Amministrazione finanziaria: il garante del contribuente

- è istituito presso ciascuna Direz.reg. delle Entrate (art.13, l. 212/2000)
- vigila sui rapporti tra cittadini ed Amministrazione, raccogliendo le doglianze dei contribuenti relative a disfunzioni e scorrettezze, controllando la funzionalità dei servizi di assistenza ed informazione
- può chiedere agli uffici documenti e chiarimenti, nonché formulare raccomandazioni e richiami

la dichiarazione

- è l'atto con il quale il contribuente porta a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria gli elementi considerati ai fini della determinazione della base imponibile e dell'imposta
- in taluni casi deve essere presentata anche se il presupposto del tributo non si è verificato

la dichiarazione

- è per la sua gran parte una “dichiarazione di scienza”, relativa a fatti giuridicamente qualificati
- spesso contiene anche manifestazioni di volontà (esercizio di opzioni)

la dichiarazione

- è un atto formale, in quanto deve essere redatta secondo modelli predisposti dall'Amministrazione finanziaria
- nelle imposte periodiche è, di regola, periodica

la dichiarazione

- i termini e le modalità di presentazione variano a seconda del tipo di dichiarazione, del tipo di contribuente e delle modalità di presentazione

la rettifica della dichiarazione a favore del contribuente

- la dichiarazione può essere corretta dal contribuente a proprio favore mediante istanza di rimborso delle maggiori imposte versate per effetto dell'errore commesso
- l'istanza deve essere proposta nei termini previsti dalle singole leggi d'imposta (ai fini delle imposte sui redditi il termine è di 48 mesi dal versamento indebito), o in mancanza nel termine di due anni

la rettifica della dichiarazione a sfavore del contribuente

- la dichiarazione può essere corretta dal contribuente a proprio sfavore mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa entro i termini previsti per l'accertamento (art. 2, c. 8, dpr 322/1998)

la rettifica della dichiarazione a sfavore del contribuente

- se la presentazione precede un avviso di liquidazione o accertamento (compresi quelli derivanti da controllo automatizzato e formale) le sanzioni possono essere ridotte sino ad un sesto del minimo, in funzione del momento in cui si procede alla rettifica (c.d. ravvedimento operoso, art. 13 d.lgs. 472/1997, modificato con l. 190/2014)

l'interpello

- il contribuente può presentare all'Amministrazione un'istanza di interpello in ordine all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse (art.11, l. 212/2000)

l'interpello

- l'Amministrazione deve rispondere in forma scritta e motivata entro 120 gg., altrimenti si intende che concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente nell'istanza
- qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emesso dall'Amministrazione in difformità dalla risposta (espressa o tacita) fornita, è nullo